

REGOLAMENTO DEI “WARRANT DEXELANCE 2026 – 2029”

Articolo 1 - Warrant Dexelance 2026 - 2029

1.1 Il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. (“**Dexelance**” o l’“**Emittente**”), riunitosi in data 4 maggio 2026, ha deliberato, *inter alia*:

- (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 50 milioni, mediante emissione azioni ordinarie, prive di valore nominale e con godimento regolare (le “**Azioni**”), da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 del codice civile, con abbinati gratuitamente “Warrant Dexelance 2026 - 2029” (i “**Warrant 2026 - 2029**”), in ragione di n. 1 Warrant 2026 - 2029 per ciascuna Azione; e
- (ii) di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un importo complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 20 milioni, mediante emissione di azioni ordinarie al servizio dell'esercizio dei Warrant 2026 - 2029.

1.2 I Warrant 2026 - 2029 daranno diritto ai loro portatori (i “**Titolari dei Warrant 2026 - 2029**”) di sottoscrivere – con le modalità ed ai termini indicati nel presente regolamento (il “**Regolamento**”) – n. 1 azione ordinaria di nuova emissione (le “**Azioni di Compendio**”), ogni 5 Warrant 2026 - 2029 esercitati, al prezzo di Euro 3,02 per ciascuna Azione di Compendio (il “**Prezzo di Esercizio**”), salvo quanto previsto ai successivi articoli 2.2 e 3.

1.3 I Warrant 2026 - 2029 sono liberamente trasferibili, ammessi al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. (“**Euronext Securities Milan**”) in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e circoleranno separatamente dalle Azioni a cui sono abbinati a partire dalla data di emissione.

Articolo 2 - Modalità di esercizio dei Warrant 2026 - 2029

2.1 I Titolari dei Warrant 2026 - 2029 potranno richiedere di sottoscrivere in qualsiasi momento, salvo quanto previsto al successivo 2.10 – a partire dal 7 maggio 2029 e fino al 8 giugno 2029 (il “**Periodo di Esercizio**”) – azioni ordinarie Dexelance in ragione di 1 Azione di Compendio ogni 5 Warrant 2026 - 2029 presentati per l'esercizio (il “**Rapporto di Esercizio**”), al prezzo di Euro 3,02 per ciascuna Azione di Compendio sottoscritta.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà, a propria discrezione, individuare un solo periodo di esercizio addizionale (il "**Periodo di Esercizio Addizionale**"), a decorrere dal 8 giugno 2027. Il Periodo di Esercizio Addizionale avrà una durata non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 40 (quaranta) giorni di borsa aperta, come determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, restando inteso che il Periodo di Esercizio Addizionale dovrà concludersi almeno 5 (cinque) giorni di borsa aperta antecedenti l'avvio del Periodo di Esercizio. Nel Periodo di Esercizio Addizionale, i Titolari dei Warrant 2026 - 2029 potranno esercitare i Warrant 2026 - 2029 per la sottoscrizione di Azioni di Compendio secondo il Rapporto di Esercizio, ad un prezzo di esercizio addizionale (il "**Prezzo di Esercizio Addizionale**"), determinato secondo la seguente formula *pro-rata temporis*:

$PEA = PRI + ((PE - PRI) / GT) \times G$, dove:

- "**PEA**" indica il Prezzo di Esercizio Addizionale applicabile nel Periodo di Esercizio Addizionale;
- "**PRI**" indica il Prezzo di Riferimento Iniziale, pari a Euro 1,86;
- "**PE**" indica il Prezzo di Esercizio;
- "**G**" indica il numero di giorni di calendario intercorsi tra il 1 giugno 2026 e il primo giorno del Periodo di Esercizio Addizionale; e
- "**GT**" indica il numero complessivo di giorni di calendario intercorrenti tra la 1 giugno 2026 e il Termine di Decadenza.

2.3 Il Prezzo di Esercizio Addizionale sarà arrotondato al millesimo di Euro inferiore.

2.4 L'individuazione del Periodo di Esercizio Addizionale sarà comunicata ai Titolari dei Warrant 2026 - 2029 con le modalità di cui all'articolo 8.1 del presente Regolamento, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni di borsa aperta antecedenti l'inizio del Periodo di Esercizio Addizionale.

2.5 Le disposizioni di cui agli articoli 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 e 3 del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche all'esercizio dei Warrant 2026 - 2029 nel corso del Periodo di Esercizio Addizionale.

2.6 I Warrant 2026 - 2029 che non fossero presentati per l'esercizio entro il termine ultimo del 8 giugno 2029 (il "**Termine di Decadenza**") decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

2.7 Le richieste di sottoscrizione (le "**Richieste di Esercizio**") saranno validamente esercitate se presentate, durante il Periodo di Esercizio, all'intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant 2026 - 2029 sono depositati. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant 2026 - 2029 saranno rese disponibili dall'Emittente per la negoziazione, per il

tramite di Monte Titoli S.p.A., entro il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del Periodo di Esercizio o del Periodo di Esercizio Addizionale (se del caso).

2.8 Le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie Dexelance negoziate sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. alla rispettiva data di efficacia dell'esercizio dei Warrant 2026 - 2029 e saranno pertanto munite delle cedole in corso a tale data.

2.9 Il Prezzo di Esercizio per ciascuna Azione di Compendio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della relativa Richiesta di Esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti.

2.10 Il Periodo di Esercizio dovrà intendersi automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data della riunione del consiglio di amministrazione che ha deliberato la convocazione di qualsivoglia Assemblea degli azionisti dell'Emittente sino a: (i) il giorno (escluso) dello stacco di dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dell'Emittente, ove l'assemblea deliberi la distribuzione di dividendi; ovvero (ii) il giorno (incluso) di svolgimento della relativa riunione assembleare – anche in convocazione successiva alla prima. Le Richieste di Esercizio presentate durante la sospensione del Periodo di Esercizio si considereranno pervenute il giorno successivo al termine della sospensione del Periodo di Esercizio, a condizione che tale giorno sia comunque ancora ricompreso nel Periodo di Esercizio.

2.11 All'atto della presentazione della Richiesta di Esercizio, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, il Titolare dei Warrant 2026 - 2029 dovrà:

- (i) prendere atto del fatto che (a) né i Warrant 2026 - 2029 né le Azioni di Compendio sono stati o verranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del "*United States Securities Act*" del 1933 e successive modifiche (il "**Securities Act**"); e (b) né i Warrant 2026 - 2029 né le Azioni di Compendio sono ammessi alla contrattazione in una borsa statunitense o in altro modo registrati presso alcun ente, organizzazione e/o autorità statunitense;
- (ii) aver dichiarato (a) di non trovarsi negli Stati Uniti, secondo quanto previsto dalla "*Regulations S*" del *Securities Act*; (b) che non venderà Azioni di Compendio ad un soggetto che si trovi negli Stati Uniti in futuro; e (c) che non stia esercitando i Warrant 2026 - 2029 per conto di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti.

2.12 Nessuna Azione di Compendio sottoscritta sarà attribuita ai Titolari di Warrant 2026 - 2029 che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

Articolo 3 - Diritti dei Titolari dei Warrant 2026 - 2029 in caso di operazioni sul capitale sociale di Dexelance

3.1 Qualora, tra la data di emissione dei Warrant 2026 - 2029 e l'8 giugno 2029, ossia il Termine di Decadenza, tenuto conto, a tal fine, di quanto previsto al precedente articolo 2.10, sia data esecuzione ad operazioni sul capitale di Dexelance, il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Esercizio potranno essere rettificati dall'Emittente.

In particolare:

- a) nell'ipotesi di aumenti di capitale a pagamento, realizzati mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione agli aventi diritto, anche al servizio di *warrant* validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili o con *warrant* o comunque di altre operazioni che diano luogo allo stacco di un diritto negoziabile, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

$$(P_{cum} - P_{ex})$$

dove

- P_{cum} rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum* diritto" dell'azione ordinaria Dexelance registrati sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- P_{ex} rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex* diritto" dell'azione ordinaria Dexelance registrati sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

In nessun caso, a seguito dell'applicazione della precedente formula (anche se P_{ex} è maggiore di P_{cum}), il Prezzo di Esercizio potrà essere incrementato;

- b) nell'ipotesi di aumenti gratuiti del capitale mediante emissione di nuove azioni, il Rapporto di Esercizio sarà modificato mediante incremento del numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili proporzionalmente alle azioni spettanti in assegnazione gratuita. In tali casi, per effetto dell'aumento gratuito del capitale, il Prezzo di Esercizio risulterà ridotto proporzionalmente;

- c) nell'ipotesi di aumenti gratuiti del capitale sociale senza emissione di nuove azioni ovvero di riduzioni del capitale sociale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il Rapporto di Esercizio né il Prezzo di Esercizio;
- d) nell'ipotesi di raggruppamento o di frazionamento delle azioni, sarà modificato il Rapporto di Esercizio mediante decremento/incremento del numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili, proporzionalmente al rapporto di raggruppamento/frazionamento. In tali casi, per effetto del raggruppamento/frazionamento il Prezzo di Esercizio risulterà incrementato o ridotto proporzionalmente;
- e) nell'ipotesi di modificazioni dello Statuto sociale di Dexelance concernenti la ripartizione degli utili, non saranno modificati né il Rapporto di Esercizio né il Prezzo di Esercizio;
- f) nell'ipotesi di aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 6 e 8 del codice civile, non saranno modificati né il Rapporto di Esercizio né il Prezzo di Esercizio;
- g) nell'ipotesi di operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, sarà conseguentemente modificato il Rapporto di Esercizio nel numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio/assegnazione;
- h) nell'ipotesi di distribuzione di dividendi straordinari (come definiti nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), sarà ridotto il Prezzo di Esercizio secondo metodologie di generale applicazione, fermo restando il Rapporto di Esercizio.

3.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nei punti precedenti e suscettibile di determinare effetti analoghi, potrà essere rettificato il Rapporto di Esercizio e/o, se del caso, il Prezzo di Esercizio, secondo metodologie di generale accettazione.

3.3 Qualora la Richiesta di Esercizio venga presentata prima che sia stato comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio successivo ad un'operazione di cui al punto a) del presente articolo 3, per esercizio dopo lo stacco del diritto, quanto eventualmente versato in più alla presentazione della Richiesta di Esercizio, prendendo come base il Prezzo di Esercizio prima dell'aggiustamento di cui al punto a) del presente articolo 3, verrà restituito al sottoscrittore senza interessi alla data in cui sarà comunicato il nuovo Prezzo di Esercizio.

3.4 Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo 3, all'atto dell'esercizio dei Warrant 2026 - 2029 spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il Titolare dei Warrant 2026 - 2029 avrà

diritto a sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero con arrotondamento all'unità inferiore, senza poter far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

- 3.5 Gli aggiustamenti di cui sopra, ove rilevanti, troveranno applicazione anche rispetto alla formula relativa al calcolo del Prezzo di Esercizio Addizionale nel caso del Periodo di Esercizio Addizionale.

Articolo 4 - Soggetti Incaricati

- 4.1 Le operazioni di esercizio dei Warrant 2026 - 2029 avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Euronext Securities Milan.

Articolo 5 - Termini di decadenza

- 5.1 Il diritto di esercizio dei Warrant 2026 - 2029 dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 6 - Quotazione

- 6.1 L'ammissione alla quotazione dei Warrant 2026 - 2029 su Euronext Milan è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 9121 del 5 maggio 2026. La data di inizio delle negoziazioni dei Warrant 2026 - 2029 sarà disposta da Borsa Italiana con apposito avviso.

Articolo 7 - Regime fiscale

- 7.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant 2026 - 2029 da parte degli investitori sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo investitore.

Articolo 8 - Varie

- 8.1 Tutte le comunicazioni di Dexelance ai Titolari dei Warrant 2026 - 2029 verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.dexelance.com.
- 8.2 Il possesso dei Warrant 2026 - 2029 comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.
- 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.4 Per qualsiasi controversia relativa ai Warrant 2026 - 2029 e alle disposizioni del presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
- 8.5 Senza necessità del preventivo assenso dei Titolari dei Warrant 2026 - 2029 Dexelance potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune anche

al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Titolari dei Warrant 2026 - 2029.